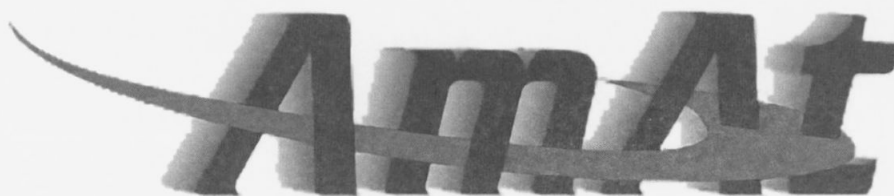


T 53/22



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 217

DogRE SRL

MR. PUBBLICITÀ ANNO 2016

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	217	26/01/2022			17.486,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

DOGRE S.R.L.-TARANTO

VIA UMBRIA, 61

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02103780736 C.F. 00601890718

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diciassettemilaquattrocentottantasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

PAGOPA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. N.23571/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. N.23571/2021

IMPORTO LORDO	17.486,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	17.486,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		17.486,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Dati bollettino CBILL

Data inserimento	31/01/2022
Codice di riferimento operazione	7234f690-27d1-4b8b-b505-792a4e14c94a
Codice Azienda	BDWPG
Codice Bolletta/Codice IUV/Codice avviso pagamento	001782134900000721
IBAN di Accredito	IT09V0760115800001039014848
Periodo di riferimento	N/A

Dati conto di addebito

Importi in EURO (€)

Intestatario	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T. SPA
IBAN	IT18I0103015801000001484939
Importo	17.486,00
Commissioni Banca	1,50
Totale	17.487,50



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DEL
COMUNE DI TARANTO - II Classe
Via Umbria n. 61 - 74121 TARANTO - Tel. 099-7351997
C.Fisc. 00601890718 - P.Iva: 02103780736

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

AVVISO DI ACCERTAMENTO I.C.P. INTIMAZIONE AL PAGAMENTO E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74121 TARANTO

Codice Utente: 300197

C.F.: 00146330733

Avviso di Accertamento n. 1C / 2016 del 10/12/2021

La scrivente concessionaria del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, visto il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i., a seguito delle verifiche d'ufficio il cui contenuto essenziale viene riprodotto nel prospetto sotto riportato e sulla base delle disposizioni stabilite dall'art. n.1, commi n.161, n.162, n.165 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e dal vigente regolamento comunale che disciplina la pubblicità e le affissioni,

NOTIFICA

al Contribuente di cui sopra il presente avviso di accertamento e provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative per omessa dichiarazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, relativa all'anno 2016 per i mezzi pubblicitari indicati nella tabella riportata, in quanto soggetto passivo ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 507/93.

L'importo dovuto è di € 26.087,00

In caso di omessa o infedele dichiarazione, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del presente avviso di accertamento, il contribuente può avvalersi della DEFINIZIONE AGEVOLATA prevista dall'art. 23 comma 3 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, con la riduzione ad 1/3 della sanzione, versando l'importo di € 17.486,00

Si intima, ai sensi dell'art. 1, comma 792, L. 27.12.2019 n. 160, ad adempiere al pagamento della somma indicata, entro il termine di presentazione del ricorso previsto dall'art. 21 D.Lgs. 546/92 (60 giorni dalla notifica del presente atto), tramite l'allegato modulo di pagamento ^{pagato}.

Decorso detto termine, in caso di mancato adempimento all'obbligo di pagamento, il presente atto acquista efficacia di titolo esecutivo per la riscossione coattiva delle somme richieste e costituisce titolo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari previste dall'art. 1, comma 792, L. 27 dicembre 2019 n. 160, con particolare riferimento al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 quali, il fermo amministrativo dei veicoli, l'ipoteca, il pignoramento mobiliare (presso il debitore e presso terzi) e immobiliare sui beni del debitore.

La sospensione dell'esecuzione si applica nei termini previsti dal medesimo comma 792, lettere b) e c), solo nel caso di atto non definitivo per avvenuta impugnazione. La sospensione non trova comunque applicazione in caso di decadenza dalla rateazione, adozione delle misure cautelari e riscossione straordinaria prevista alla lettera d) del medesimo comma. Il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste sarà la stessa concessionaria Dogre S.r.l.. In caso di tempestiva proposizione del ricorso, saranno applicate le disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, riguardante l'esecuzione delle sanzioni.

Il contribuente, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, potrà recarsi presso la sede locale della concessionaria in Taranto alla Via Umbria n. 61 (tel. 099-7351997), per eventuali chiarimenti e per promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela. Eventuali errori ed inesattezze relative ai dati in nostro possesso che hanno dato origine al presente atto, potranno essere rilevati e corretti presentando presso i nostri uffici la necessaria documentazione.

Avverso questo avviso di accertamento è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla data di notifica, alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 e s.m.i..

Il responsabile del procedimento è il sig. Nicola FAGO.

TARANTO, 10/12/2021

Dogre s.r.l.

Il Funzionario Responsabile
(Proc. Michele Dibattista)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995, Procuratore Speciale nominato con atto redatto dal notaio Emilia Mobilio in Taranto Rep. n° 13984 Racc. 10929 del 14/10/2021, atto registrato in Taranto il 16/10/2021 al n. 17828/17)

AVVERTENZE PER I RICORSI

Ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, e artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 e s.m.i., avverso il presente avviso di accertamento è possibile opporsi, entro 60 giorni dalla data di ricezione, notificando ricorso al Concessionario telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dogresrl@legalmail.it. Nel caso in cui per la proposizione del ricorso non sia necessaria l'assistenza tecnica di cui all'art. 12, comma 2, del citato decreto legislativo, ossia ove il valore della controversia sia pari o inferiore ad € 3.000,00 (al netto di sanzioni ed interessi), fatta salva la facoltà per il ricorrente di procedere alla predetta notifica telematica ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3 bis, D.Lgs. n. 546/92, il ricorso potrà essere notificato ai sensi dell'art. 137 e segg. del Codice di Procedura Civile o mediante consegna diretta al Concessionario ovvero a mezzo del servizio postale, con spedizione dell'originale in plico raccomandato con avviso di ricevimento senza busta, in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione. Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, dovrà costituirsi in giudizio mediante il deposito dello stesso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 1, e di cui all'art. 16 bis, comma 3 e 3 bis, del D.Lgs. n. 546/92.

Ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. 546/92, per le controversie di valore non superiore ad € 50.000,00 (al netto di sanzioni ed interessi), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica. Decorso tale termine, se il reclamo/mediazione si conclude negativamente, il ricorrente avrà 30 giorni per costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale competente, secondo le modalità di cui all'art. 22 comma 1, ed art. 16 bis, comma 3 e 3 bis, del D.Lgs. 546/92. Ai fini del computo del termine di 90 giorni, si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali. Ove il tributo in contestazione risulti d'importo superiore ad € 3.000,00, escluso sanzioni ed interessi, è necessaria l'assistenza tecnica di cui all'art. 12, comma 1 e 3, del citato decreto legislativo.

STRALCIO D.LGS. 15 novembre 1993 n. 507

Art. 5 - Presupposto della imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6 - Soggetto passivo.

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta.

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta e' maggiorata del 100 per cento.

Art. 8 - Dichiarazione.

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 e' tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, e' fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

SANZIONI PECUNARIE

a) Omessa o infedele dichiarazione (art. 23 D.Lgs. n. 507/93) - Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51 ad euro 258. Le sanzioni sopraindicate sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

b) Omesso o ritardato versamento (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97) - Chi non esegue, in tutto o in parte, alla scadenza i versamenti dovuti è soggetto a sanzione pecuniaria pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è calcolata nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo.

c) Incompletezza dei documenti di versamento (art. 15 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97) - Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 103 ad euro 516.

INTERESSI MORATORI

Gli interessi del presente atto sono stati calcolati nella misura prevista dall'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Sull'imposta e/o tassa dovuta in base al presente avviso verranno applicati, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto, gli interessi per come disciplinati dall'art. 1, comma 802, Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

COSTI ED ONERI PER ELABORAZIONE, NOTIFICA E RISCOSSIONE

I costi di notifica dell'atto e quelli afferenti le successive fasi cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore e determinati in base ad disposto di cui all'art. 1, comma 803, lett. a) e b) della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

ARROTONDAMENTO

L'art. 1 comma 166 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.



AVVISO DI PAGAMENTO

IMPOSTA DI PUBBLICITA' PERMANENTE



ENTE CREDITORE Cod. Fiscale 80008750731

COMUNE DI TARANTO

Collegandoti al sito web riportato di seguito, puoi effettuare il pagamento online inserendo, nella sezione 'Avviso da pagare predeterminato', il Codice Avviso riportato sul presente documento

<https://taranto.comune.pagandpay.it>

DETTAGLI DEL PAGAMENTO

Oggetto del pagamento: ACC. N. 1/2016

DESTINATARIO AVVISO Cod. Fiscale 00146330733

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

QUANTO E QUANDO PAGARE?

17.486,00 Euro entro il 20/02/2022

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l'app che userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata. Puoi pagare con una unica rata.

DOVE PAGARE? Lista dei canali di pagamento su www.pagopa.gov.it

PAGA SUL SITO O CON LE APP

del tuo Ente Creditore, della tua Banca o degli altri canali di pagamento e APP IO. Potrai pagare con carte, conto corrente o CBILL.



PAGA SUL TERRITORIO

in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al bancomat, al Supermercato. Potrai pagare in contanti, con carte o conto corrente.



Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

RATA entro il 20/02/2022

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA EURO 17.486,00

Ente Creditore COMUNE DI TARANTO

Oggetto del pagamento ACC. N. 1/2016

Codice CBILL BDWPG Codice Avviso 0017 8213 4900 0007 21

Cod. Fiscale Ente Creditore 80008750731

BOLLETTINO POSTALE PA

BancoPosta

RATA entro il 20/02/2022

Posteitaliane



sul/Cn. 1039014848

Euro 17.486,00



Avviso
Bollettino postale
1039014848

Bollettino Postale pagabile in tutti gli Uffici Postali e sui canali fisici o digitali abilitati di Poste Italiane e dell'Ente Creditore

AUT. DE/SISB/GEN PDF 48665 DEL 17/12/2018

Istituito a COMUNE DI TARANTO PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Destinatario dell'Avviso AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

Oggetto del pagamento ACC. N. 1/2016

Codice Avviso 0017 8213 4900 0007 21

Tipo P1

Codice Fiscale Ente 80008750731



RIEPILOGO DATI ACCERTAMENTO**Pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica**

IMPOSTA			SANZIONI						
			D.Lgs. 507/93 art. 23 e successive modificazioni e integrazioni		D.Lgs. 471/97 art.13				
IMPOSTA	VERSATO IN CONTO	RESIDUO DA VERSARE	INTERESSI (*)	OMESSA DICHIARAZIONE (Sanzione 100%)	INFEDELE DICHIARAZIONE (Sanzione 50%)	OMESSO/TARDIVO PAGAMENTO (Sanzione 30%)	Spese	Arrot.	TOTALE
12.990,01	0,00	12.990,01	189,67	12.902,21			5,40	-0,29	€ 26.087,00

IMPORTO RIDOTTO**17.486,00****(*) Interessi calcolati:**

(decorrenza 01/01/16 gg=366 Tasso:0,20%)

(decorrenza 01/01/17 gg=365 Tasso:0,10%)

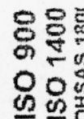
(decorrenza 01/01/18 gg=365 Tasso:0,30%)

(decorrenza 01/01/19 gg=365 Tasso:0,80%)

(decorrenza 01/01/20 gg=366 Tasso:0,05%)

(decorrenza 01/01/21 gg=344 Tasso:0,01%)

La notifica del presente avviso di accertamento è avvenuta direttamente ed a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale CPD TARANTO SUD



CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DEL
COMUNE DI TARANTO - II Classe
Via Umbria n. 61 - 74121 TARANTO - Tel. 099-7351997
C.Fisc. 00601890718 - P.Iva: 02103780736

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

AVVISO DI ACCERTAMENTO I.C.P. INTIMAZIONE AL PAGAMENTO E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74121 TARANTO

Codice Utente: 300197
C.F.: 00146330733

Avviso di Accertamento n. 1C / 2016 del 10/12/2021

La scrivente concessionaria del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, visto il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i., a seguito delle verifiche d'ufficio il cui contenuto essenziale viene riprodotto nel prospetto sotto riportato e sulla base delle disposizioni stabilite dall'art. n.1, commi n.161, n.162, n.165 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e dal vigente regolamento comunale che disciplina la pubblicità e le affissioni,

NOTIFICA

al Contribuente di cui sopra il presente avviso di accertamento e provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative per omessa dichiarazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, relativa all'anno 2016 per i mezzi pubblicitari indicati nella tabella riportata, in quanto soggetto passivo ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 507/93.

L'importo dovuto è di € 26.087,00

In caso di omessa o infedele dichiarazione, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del presente avviso di accertamento, il contribuente può avvalersi della DEFINIZIONE AGEVOLATA prevista dall'art. 23 comma 3 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, con la riduzione ad 1/3 della sanzione, versando l'importo di € 17.486,00

Si intima, ai sensi dell'art. 1, comma 792, L. 27.12.2019 n. 160, ad adempiere al pagamento della somma indicata, entro il termine di presentazione del ricorso previsto dall'art. 21 D.Lgs. 546/92 (60 giorni dalla notifica del presente atto), tramite l'allegato modulo di pagamento.

Decorso detto termine, in caso di mancato adempimento all'obbligo di pagamento, il presente atto acquista efficacia di titolo esecutivo per la riscossione coattiva delle somme richieste e costituisce titolo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari previste dall'art. 1, comma 792, L. 27 dicembre 2019 n. 160, con particolare riferimento al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 quali, il fermo amministrativo dei veicoli, l'ipoteca, il pignoramento mobiliare (presso il debitore e presso terzi) e immobiliare sui beni del debitore.

La sospensione dell'esecuzione si applica nei termini previsti dal medesimo comma 792, lettere b) e c), solo nel caso di atto non definitivo per avvenuta impugnazione. La sospensione non trova comunque applicazione in caso di decadenza dalla rateazione, adozione delle misure cautelari e riscossione straordinaria prevista alla lettera d) del medesimo comma. Il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste sarà la stessa concessionaria Dogre S.r.l.. In caso di tempestiva proposizione del ricorso, saranno applicate le disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, riguardante l'esecuzione delle sanzioni.

Il contribuente, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, potrà recarsi presso la sede locale della concessionaria in Taranto alla Via Umbria n. 61 (tel. 099-7351997), per eventuali chiarimenti e per promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela. Eventuali errori ed inesattezze relative ai dati in nostro possesso che hanno dato origine al presente atto, potranno essere rilevati e corretti presentando presso i nostri uffici la necessaria documentazione.

Avverso questo avviso di accertamento è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla data di notifica, alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 e s.m.i..

Il responsabile del procedimento è il sig. Nicola FAGO.

TARANTO, 10/12/2021

Dogre s.r.l.
Il Funzionario Responsabile
(Proc. Michele Dibattista)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995, Procuratore Speciale nominato con atto redatto dal notaio Emilia Mobilità in Taranto Rep. n° 13984 Racc. 10929 del 14/10/2021, atto registrato in Taranto il 18/10/2021 al n. 17828/17)

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

considerando che, con sentenza Cassazione
 n° 16492/2021 il giudice ha confermato
 che l'incarico è dovuto per il semplice possesso
 al fine di evitare ulteriori accardi, si
 autorizza al pagamento (mull)

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 507 del 1993, nonché 47 d.P.R. n. 495 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., poiché lo scopo primario delle paline e delle pensiline è diretto, non allo svolgimento di pubblicità, ma al servizio pubblico di trasporto urbano; inoltre, non poteva esserci imposizione per la semplice disponibilità degli impianti, richiedendosi l'effettivo utilizzo che, nella specie, era stato da tempo disdettato con regolare comunicazione dalla precedente società di gestione del servizio pubblicitario SA.PI. S.r.l.

3.1. Il motivo è infondato. L'art. 47 d.P.R. n. 495 del 1992 (regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada), identifica i vari mezzi pubblicitari e al comma 7 "Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta". Tra questi certamente rientrano le paline e pensiline del servizio pubblico di trasporto urbano oggetto dell'atto impositivo impugnato. Sul punto oggetto del motivo di ricorso, la giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che "In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'oggetto del tributo va individuato, in base al complesso della disciplina dettata dagli artt. 1 e segg. del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario (impianto di affissione, come nella fattispecie, o altro) e non già nell'attività di diffusione di messaggi pubblicitari attraverso la effettiva utilizzazione del mezzo stesso" (Cass., Sez. 5, nn. 6446 del 2004, 16117 del 2007 e 27900 del 2009) ed ancora "Il presupposto impositivo dell'imposta comunale sulla pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario mediante il quale il messaggio viene diffuso, bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario, in quanto, ai sensi degli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 507 del 1993, l'oggetto del tributo va individuato nel "mezzo disponibile"